

una seconda cosa; la protesta di dieci elettori accenna ad una semplice omissione di un fatto, ed avrebbe potuto avvenire che coloro che hanno proceduto alle operazioni elettorali, abbiano dimenticato di fare il secondo appello, e dopo siasi da parte degli elettori ricordato che questa formalità era stata trascurata; ma v'è una differenza radicale, tra la protesta degli elettori, e quella del sindaco. Come segretario dell'ufficio definitivo, egli non parla di omissione, ma bensì di rifiuto di farsi il secondo appello. Nella sua dichiarazione egli dice che sebbene egli facesse notare agli altri membri dell'ufficio stesso, come si doveva eseguire il secondo appello in osservazione dell'articolo 83 della legge, ciò nonostante l'appello non si è fatto, il che importa che grave dubbio sorga sulle parole del sindaco quando egli viene ad attestare di queste cose fuori del verbale, quando nel verbale egli avrebbe potuto benissimo astenersi dallo apporre la sua sottoscrizione. Se egli non fosse tra coloro che annunziano questo fatto, si potrebbe supporre che la maggioranza di tutto l'ufficio ha impedito ai singoli elettori che inserissero una protesta; ma se egli era chiamato a formare il verbale insieme agli altri membri, ha annunziato l'essersi fatto il secondo appello non ostante la sua protesta, non ostante il non essersi voluto fare, e v'è luogo a ritenere con maggior probabilità che non vi è stato nulla di ciò che egli dice, ma che invece vi è stato l'appello secondo che la legge vuole, e che qualche altra ragione ha potuto far sorgere un attacco alla elezione.

Io richiamo l'attenzione della Camera su questa differenza: nella sezione di Gubbio, che è la seconda sezione, il Fabbri avrebbe ottenuto 219 voti; nella sezione dove sarebbe avvenuta questa pretesa mancanza del secondo appello non avrebbe riportato che 11 voti, ed in questa sezione il professore Palmucci ha riportato 101 voti, cosicchè la maggioranza, e la quasi unanimità di questa sezione è tutta pel signor Palmucci, non pel signor Fabbri. Quindi dal risultato si è veduto che da Gubbio è venuta una votazione di 219 voti che uniti con quelli della sezione di Città di Castello ha dato il numero di 233 voti, numero che superava di quattro il terzo degli elettori iscritti. Allora ha potuto aver luogo quella specie di dichiarazione postuma, dichiarazione di cui non è traccia, nè menzione nel verbale; quindi il membro dell'ufficio definitivo che ha protestato lasciava ingenerare il dubbio che fosse spinto da spirito di partito.

Il II ufficio poi non potè non mettere la sua attenzione anche sopra quel fatto materiale che era stato rilevato nello studio stesso dei documenti. E rilevò che qualcheduno aveva voluto raschiare il verbale per un qualche fine, per alterare la veracità del verbale stesso. Quindi la maggioranza dell'ufficio mi incaricava di proporre alla Camera di trasmettere il verbale per verificare chi sia stato l'autore di questa alterazione operata sopra un verbale elettorale.

RESTELLI. Appartenendo io alla minoranza dell'ufficio, il quale ha proposto di convalidare l'elezione di cui si tratta, facendosi luogo ad un'inchiesta bensì, ma da farsi dopo la convalidazione di questa elezione, mi trovo in dovere di indicare le ragioni per cui parmi doversi sostenere invece che debba precedere l'inchiesta al giudizio della Camera intorno alla convalidazione o annullamento di questa elezione. Se la Camera deve essere facile quando si tratta di una violazione o di un dubbio che si elevi sulla mera forma, altrettanto credo che la Camera debba essere rigorosa quando si tratta di vizi essenziali che riguardano l'elezione. Ora qual è il dubbio di cui abbiamo sentita la relazione? Il dubbio si è: se in una delle sezioni, anzi nella principale di esse, Città di Castello, siasi o no proceduto al secondo appello. L'importanza del secondo appello noi tutti la sentiamo; molti e molti degli elettori e forse la maggior parte di noi esercitando il nostro diritto elettorale abbiamo votato al secondo appello, perchè è questo il modo più opportuno di economizzare il tempo nell'esercizio del diritto elettorale, diritto così che verrebbe paralizzato in quel collegio od in quella sezione in cui non si fosse fatto luogo al secondo appello. Ora se, come è indubitato, è massima l'importanza del secondo appello, credo che ove nasca un sospetto fondato che questo secondo appello non siasi fatto debbasi procedere alla verifica del fatto, se cioè siasi o no omessa questa essenziale disposizione della legge elettorale. Questa verifica è tanto più necessaria perchè nella specialità del caso qualora avessero votato al secondo appello tutti gli elettori iscritti nella sezione di Città di Castello, il risultato della elezione avrebbe potuto essere completamente diverso. Non udii che questo l'onorevole relatore abbia detto: ma se nol disse certo ne farà testimonianza alla Camera conformemente a quanto riconobbe nell'ufficio, essendo del resto provato che quando avessero votato tutti gli elettori della sezione di Città di Castello, il candidato eletto avrebbe potuto non avere la maggioranza sufficiente per essere proclamato al primo scrutinio come deputato.

Ora vediamo se sta infatti che le risultanze dei processi verbali siano tali da porci nel fondato sospetto che il secondo appello non abbia avuto luogo.

Si è parlato di iscrizione in falso, quasichè noi non potessimo muovere fondato sospetto sulla veracità di un processo verbale se non in quanto ci sia stata una domanda d'iscrizione in falso, o che ci siano elementi per poterla fare; ma io credo che il procedimento per iscrizione in falso, che è proclamato dai principii del diritto civile, non possa invocarsi quando si tratta di scritture attinenti al diritto politico. In questo campo se noi troviamo elementi sufficienti per porci ragionevolmente in sospetto che le risultanze dei processi verbali non siano sincere, mi pare che indipendentemente dal concetto della iscrizione in falso dobbiamo proce-